

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIV):
In sede legislativa **Pag. 1**
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):
Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica » **5**
FINANZE E TESORO (VI):
In sede consultiva » **5**
In sede referente » **7**
ISTRUZIONE (VIII):
Svolgimento di interrogazioni » **8**
In sede referente » **8**
LAVORI PUBBLICI (IX):
In sede legislativa » **10**
TRASPORTI (X):
In sede referente » **11**
INDUSTRIA (XII):
Indagine conoscitiva sui programmi dell'ENEL relativi alla produzione nucleare di energia elettrica » **13**
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
» 14
CONVOCAZIONI:

Giovedì 6 novembre 1975

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa **Pag. 15**
Giunta per il Regolamento »

Finanze e tesoro (VI) » **15**
Difesa (VII) » **15**
Trasporti (X) » **15**

Venerdì 7 novembre 1975

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa » **16**

Martedì 11 novembre 1975

Commissioni riunite (I e II) » **16**

RELAZIONI PRESENTATE **Pag. 16**

GIUSTIZIA (IV) e IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente della XIV Commissione FRASCA.* — Intervengono per il Governo i sottosegretari di Stato per la sanità, Pinto e per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

Disegno e proposte di legge:

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*testo unificato della proposta di legge di iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge approvato dal Senato*) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione*) (4042);

Miotti Carli Amalia ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (*Parere della I Commissione*) (13);

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (*Parere della I e della V Commissione*) (188);

Berloffo ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (*Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione*) (277);

Bignardi ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (*Parere della I Commissione*) (819);

Colucci ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (*Parere della V Commissione*) (1881);

Cariglia ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (*Parere della I, della II e della VIII Commissione*) (3964).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Le Commissioni proseguono la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il deputato Ines Boffardi esprime compiacimento perché si è giunti finalmente a questa normativa e per lo spirito innovativo che l'anima, anche se restano perplessità su singoli punti del testo approvato dal Senato: in particolare suscitano dubbi l'articolo 79 (anche perché non si prevede più la figura del piccolo spacciatore drogato cui si era fatto riferimento al Senato) e gli articoli 97 e 99, sia perché si ipotizza una terapia coatta sia perché ai fini del ricovero ospedaliero si parla genericamente di ospedale, che può essere quindi anche l'ospedale psichiatrico. Sottolineato il passaggio da un sistema repressivo ad un sistema curativo che punta al recupero dei drogati e al loro reinserimento nella vita sociale, avverte che un mag-

gior accento andava posto sull'opera di prevenzione da realizzare anche attraverso un'informazione corretta delle conseguenze determinate dall'uso delle cosiddette droghe leggere; sotto questo profilo condivide l'opportunità di introdurre il divieto della pubblicità per gli stupefacenti. Aggiunge che l'efficacia della legge resta affidata essenzialmente al modo in cui essa verrà applicata, sicché occorre fornire mezzi sufficienti per la funzionalità dei previsti centri di recupero dei drogati, che vanno affidati a personale altamente specializzato. Conclude infine esprimendo delle perplessità circa l'inserimento nella legge, in modo onnicomprensivo, sia degli stupefacenti che delle sostanze psicotrope utilizzate sul piano terapeutico e chiede a questo riguardo di chiarire perché si è ritenuto di modificare le tabelle a suo tempo predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

Il deputato Carmen Casapieri richiama positivamente lo sforzo compiuto dal Senato per riportare la droga al suo ruolo di farmaco, regolandone la produzione, il commercio e l'uso legale, nonché lo sforzo di definire misure adeguate sia per l'opera di prevenzione che per il recupero dei drogati. Ricorda che l'urgenza di una nuova normativa nasce anche dalla mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge del 1954 e dal fatto che il fenomeno della droga, nonostante la difficoltà di reperire dati statistici attendibili, è in espansione e sono sempre più frequenti i casi di morte non solo per uso di eroina. Su questo argomento è stato fatto molto allarmismo attraverso campagne di stampa che per un verso hanno finito con il fare pubblicità al fenomeno e per l'altro verso sono state impostate contro l'uso della droga resa sinonimo di contestazione e di irregolarità, anziché contro lo spaccio; né si sono analizzate a fondo non solo le cause di ordine economico e sociale che sono all'origine del fenomeno, ma l'intreccio con le trame nere, con la mafia, con complicità nell'apparato pubblico e produttivo. Sottolinea tra gli aspetti qualificanti della nuova normativa il coordinamento degli interventi da attuare anche a livello regionale, l'aumento delle pene per gli spacciatori, il tentativo di spezzare la catena di omertà tra trafficanti e consumatori. Altro merito del provvedimento è quello di aver messo sullo stesso piano stupefacenti e sostanze psicotrope, se è vero che il primo approccio alla droga avviene proprio attraverso l'uso di psicofarmaci; d'altronde questa soluzione oltre a frenare il consumismo farmaceutico, favori-

sce un maggior rigore anche sul piano della ricerca scientifica. Critica invece l'articolo 11 che affida la predisposizione delle tabelle al comitato tecnico interministeriale di cui agli articoli 8 e 9, mentre sarebbe stato più logico utilizzare l'Istituto superiore di sanità; inoltre anche per quanto riguarda le sostanze di cui alla tabella 6 dovrebbe essere previsto il ritiro della ricetta medica. Richiamati come problemi fondamentali quello della dipendenza psicologica e dell'insicurezza determinata soprattutto nei giovani dalla crisi di valori della nostra società — anche se le lotte portate avanti dai giovani in questi anni testimoniano della maturità e dell'impegno sociale e civile della maggior parte della nostra gioventù — precisa che l'articolo 79 è qualificante anche perché favorisce un rapporto di fiducia essenziale per il recupero sociale dei drogati; perplessità suscita invece l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 95 e l'intervento coatto del giudice ai fini della cura. Conclude invitando, alla luce delle impostazioni che puntano all'unitarietà dei servizi sociali e sanitari, ad evitare la istituzione dei centri regionali per il recupero dei tossicomani come centri staccati dalla restante rete assistenziale e sanitaria.

Il deputato Signorile, partendo da una considerazione sostanzialmente positiva del lavoro fatto dal Senato, rileva che dal dibattito sono emerse questioni scottanti sulle quali potrebbe essere opportuno cercare di dare delle risposte più chiare. È vero che alla origine della droga vi sono motivazioni economiche e sociali e vi è la crisi dei valori di questa società, ma vi è un dato nel costume del nostro tempo che deve indurre a riflettere sulla validità di una impostazione che inquadri complessivamente come droga sia le cosiddette droghe leggere che le droghe pesanti, disciplinandone l'uso con una normativa sostanzialmente uniforme e basata sul fatto di considerare tale uso comunque come un reato. Questo modo di impostare il problema non tiene conto sia della diversa incidenza, accertata sul piano scientifico, delle droghe leggere rispetto alle malattie somatiche ed anche mentali e ai comportamenti delinquenziali, sia di un dato proprio della nostra mentalità per cui l'uso delle droghe leggere si presenta come un rapporto con carattere di gruppo, legato a forme di consumo collettivo e radicato in larghe fasce sociali. Nel rilevare che tuttavia anche rispetto a questo tipo di mercato andrebbe realizzato un intervento, certo non

repressivo, ma dissuasivo informa delle esperienze di altri paesi, come la Svizzera e la Germania, in questo campo e ricorda che questo problema va tanto più approfondito in quanto il mercato delle droghe pesanti è invece quello dietro il quale sostanzialmente si annidano sia l'aspetto delinquenziale della droga, sia ambigui tentativi di utilizzazione del fenomeno per l'indebolimento delle strutture democratiche e sociali.

Il deputato De Maria sottolinea il grave ritardo con cui si affronta questo argomento cercando di colmare le lacune del passato. Premesso che tutti i dati stanno ad indicare una impressionante espansione del fenomeno della droga soprattutto tra i giovani, avverte che questa situazione è aggravata per la facilità con cui oggi diventano droghe alcune sostanze terapeutiche e precisa che sotto questo profilo il provvedimento n. 4042 rischia di essere poco produttivo; inoltre mette in guardia dal fatto che molte sostanze creano uno stato di dipendenza psichica per cui dall'uso iniziale di droghe cosiddette leggere si passa fatalmente all'uso delle droghe pesanti. D'accordo quindi che l'obiettivo principale è quello della cura, ma vanno evitate formulazioni troppo generiche suscettibili di favorire lo spaccio. Preannunciando degli emendamenti, critica infine il provvedimento n. 4042 perché sottopone alla stessa disciplina degli stupefacenti le sostanze psicotrope, senza distinguere gli psicofarmaci medicinali da quelli non medicinali: in questo modo infatti si ostacola gravemente la cura di molte malattie per le quali è indispensabile l'uso di questi farmaci e lo stesso discorso vale per gli ansiolitici e gli antidepressivi.

Il deputato Accreman avverte che si fermerà essenzialmente sugli aspetti giuridici del provvedimento e in particolare sul titolo ottavo che riguarda le pene. Premesso un rilievo sull'articolo 7 che introduce una menomazione al principio del segreto d'ufficio nel processo penale, si dichiara d'accordo che vengano aumentate le pene per i promotori, organizzatori e finanziatori del traffico di droga, così come è favorevole alle nuove ipotesi di reato previste per il caso di agevolazione all'uso; né ritiene che le disposizioni dell'articolo 73 diano adito ad ambiguità. Dopo aver sottolineato gli obiettivi di cura e di recupero perseguiti dalla nuova normativa e la non punibilità per chi detiene modiche quantità di stupefacenti per uso personale, fa

osservare che invece per il piccolo spacciatore è previsto il mandato di cattura obbligatorio: questa misura appare sproporzionata nel confronto con le sanzioni previste per gli altri tipi di reato e contraddittoria rispetto agli obiettivi di fondo della legge. Invita a considerare che oggi la figura normale è quella del consumatore che si fa anche piccolo spacciatore per procurarsi la droga e che a questa figura occorre dare una regolamentazione specifica: richiamato un emendamento in tal senso proposto dal suo gruppo al Senato, ribadisce che va evitata la punibilità di questi soggetti che per altro in altre parti del provvedimento sono considerati come malati. Conclude esprimendo riserve sull'obbligo di testimoniare di cui all'articolo 81 in deroga ai divieti stabiliti all'articolo 348 del codice penale, in quanto si tratta di divieti disposti in base al principio della scarsa attendibilità della testimonianza.

Circa le osservazioni fatte dal deputato Accreman il deputato Musotto precisa che occorre però distinguere tra un soggetto intossicato e il consumatore abituale di droga, ai fini della punibilità o meno.

Il deputato Manco, rilevata la divergenza tra le relazioni svolte ad introduzione del dibattito, di cui una incentrata sugli aspetti tecnico-giuridici e l'altra orientata piuttosto ad un'analisi di carattere sociologico, sottolinea l'esigenza di legiferare alla luce di sicure conclusioni, sotto il profilo medico e scientifico, per quanto riguarda le conseguenze dell'uso rispettivamente delle droghe leggere e di quelle pesanti. Va chiarito in particolare se l'uso delle droghe leggere è premessa certa all'uso di droghe pesanti. Il punto che crea maggiori perplessità è tuttavia quello della non punibilità per chi acquista o detiene modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. Se infatti si deve essere tutti d'accordo nella volontà di curare la persona intossicata, non è invece pensabile di non punire la persona sana che consapevolmente e responsabilmente acquista e consuma della droga: il disposto dell'articolo 79 nella formulazione attuale assicura invece l'impunità a questi soggetti che non sono malati e il cui comportamento illecito andrebbe colpito con rigore e severità poiché si tratta di puro cedimento al vizio e per di più ad un vizio che comporta grossi rischi di contaminazione sociale. Rileva inoltre una contraddittorietà tra i primi commi dell'articolo 79 e il terzo comma che prevede il sequestro

e la confisca degli stupefacenti detenuti per uso personale, osservando che non è logico prevedere la confisca dopo che si è consentito a chi vuol fare uso personale di droga di poterlo fare. Conclude infine dichiarando di condividere i rilievi sull'obbligo di testimoniare di cui all'articolo 81.

Il deputato Gaspari ricorda gli obiettivi politici fondamentali che il provvedimento n. 4042 si propone di raggiungere: riconoscere nel drogato un malato da curare e spezzare l'omertà che lega il consumatore allo spacciatore e al trafficante di droga. Sotto questo profilo anche nel corso dell'iter di elaborazione ministeriale del provvedimento si riconobbe l'importanza di creare una rete di centri regionali per il recupero dei drogati - centri da non ricondurre assolutamente nell'ambito delle strutture di assistenza neuropsichiatrica - e si concordò sull'esigenza di vedere nelle sanzioni penali e nella possibilità di intervento curativo coatto solo dei mezzi per stimolare la volontarietà della cura. Dopo aver constatato con soddisfazione che è generalmente riconosciuta l'inesistenza di una differenziazione tra droghe leggere e pesanti sul piano del danno alla salute e della dipendenza psichica, afferma che delle perplessità sussistono invece per i tipi di intervento previsti ad opera della magistratura, sia per la macchinosità delle procedure sia perché si appesantiscono le strutture della giustizia creando in pratica una sorta di magistratura speciale. Un altro serio rilievo riguarda l'articolo 79, secondo comma, che nella formulazione approvata dal Senato assicura la non punibilità non solo per il tossicodipendente ma anche per la persona sana, per lo spacciatore, salvo che non venga sorpreso nel momento in cui vende, aprendo così una grossa breccia che favorisce la rete dei piccoli spacciatori.

Il deputato Marinelli condivide il rilievo circa la necessità di approfondire l'obbligo di testimonianza disposto all'articolo 81 in deroga ai divieti di cui all'articolo 348 del codice penale; inoltre fa rilevare le incertezze che sotto il profilo giuridico suscitano le disposizioni di cui agli articoli 72 e 79 in rapporto con l'articolo 97 che prevede la denuncia al pretore da parte dell'ufficiale giudiziario: questo implica infatti una deliberazione da parte dell'ufficiale giudiziario più complessa di quanto possa apparire, mentre d'altra parte non si capisce perché della denuncia debba essere investito il pretore, anziché il procu-

ratore della Repubblica, per i casi di cui all'articolo 79. Concorda infine sull'esigenza di approfondire la portata del secondo comma dell'articolo 79, che così come è formulato può favorire l'attività dei piccoli spacciatori.

Il deputato de Vidovich rileva che la non punibilità per chi acquista o detiene droga per uso personale rende di fatto impossibile ogni seria azione per rompere la catena dei piccoli spacciatori. D'altra parte è inaccettabile anche sul piano morale, che non sia punito chi consapevolmente acquista droga per uso personale, perché non si tiene conto dei gravi riflessi che tale uso ha sul piano sociale e anche politico. Aggiunge che con questo tipo di disposizioni si crea la sensazione nell'opinione pubblica — anche in virtù di un certo tipo di propaganda che volutamente viene portata avanti in determinati ambienti — che chi si droga non sia un asociale e che sarebbe giustificato un atteggiamento permissivo nei confronti delle cosiddette droghe leggere, diffondendo notizie false sulle conseguenze che provoca l'uso di tali droghe. Anche per questi motivi sarebbe stato auspicabile che il dibattito si fosse svolto con la presenza della stampa. Comunque ribadisce che è indispensabile rimeditare questa normativa, per non creare guasti che sarebbero gravissimi in una situazione politica come quella italiana e comprometterebbe il futuro morale e civile del nostro paese.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato

per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica.

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 11. — *Presidenza del Presidente MOLÈ.*

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE CARBONE,
CONSIGLIERE DI STATO.

Il Comitato ascolta un'ampia esposizione del dottor Giuseppe Carbone, Consigliere di Stato, il quale illustra le principali e più

significative risultanze interlocutorie emerse dalla indagine sulla spesa pubblica condotta nel corso della precedente legislatura.

Segue un ampio dibattito, nel quale intervengono il Presidente Molè e i deputati Delfino, Gambolato e Bassi, ai quali il dottor Carbone replica fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Ministro della marina mercantile, Gioia.

Disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto (*Parere alla X Commissione*) (3984).

Il Presidente La Loggia ricorda che in data 15 ottobre 1975 il Comitato pareri della VI Commissione ha espresso il seguente parere:

«La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza, sugli aspetti fiscali del provvedimento, osserva che non appare giustificato correlare riduzioni d'imposta in materia di IVA con le tasse di stazionamento che rappresentano corrispettivi di servizi. L'IVA è una imposta con propria logica e ritocchi in tale comparto impositivo possono essere adottati valutando le ripercussioni che l'agevolazione per un settore o per una merce (in particolare se costituente oggetto di consumi ricchi) determina in altri settori e merci. La valutazione dell'opportunità di ridurre dal 30 al 18 per cento l'imposizione sulla nautica da diporto entro un certo tonnellaggio va rinviata a un riesame generale delle aliquote IVA.

La Commissione chiede pertanto la soppressione dell'articolo 11.

Nel caso che il provvedimento dovesse essere trasferito in sede legislativa e la Commissione di merito non ritenesse di dover accogliere il presente parere, la VI Commissione, affermando la propria competenza primaria sull'articolo 11 del dise-

gno di legge, si riserva di azionare le procedure previste dall'articolo 93, terzo comma, del regolamento ».

Il Presidente comunica che il Ministro della marina mercantile ha chiesto di fornire alla Commissione informazioni e chiarimenti sui problemi del settore della nautica da diporto.

Il Ministro della marina mercantile, Gioia, illustra una serie di dati che evidenziano la crisi attraversata dal settore della nautica da diporto. Rispetto al 1973 la produzione è diminuita del 19 per cento ed il calo maggiore si riscontra nella produzione di piccole e medie imbarcazioni. Si ha uno sviluppo positivo (+ 5,3) nel settore della vela. La domanda è calata del 23,8 per cento, le esportazioni sono cadute del 7,8 per cento (pesante la caduta per i cabinati: — 28,5 e per la vela: — 21,2). Il fatturato è aumentato del 16,2 per cento. Non si verificano cadute per le grosse imbarcazioni al di sopra delle 25 tonnellate i cui consumi non sono influenzati dall'altezza dell'aliquota IVA; tale aliquota ha invece prodotto riduzione di domanda per le medie e piccole imbarcazioni.

Al settore della nautica è legata una occupazione valutata intorno alle 35.000 unità: i cantieri medi e piccoli sono 172 con circa 5.000 occupati, l'industria a monte occupa 14.000 addetti; il settore commerciale e collaterale (apparecchiature elettriche) circa 10 mila unità.

Non è possibile attendere per la soluzione del problema del prelievo fiscale sulla fascia intermedia delle imbarcazioni un provvedimento generale di revisione delle aliquote dell'IVA. Certo è possibile individuare più attentamente il limite di tonnellaggio per l'applicazione dell'aliquota del 18 per cento.

Prega la Commissione di riconsiderare il parere già espresso e di adottare una formula elastica che consenta di trovare una soluzione. Non è possibile, infatti, rinvenire soluzioni alternative per aiutare il settore.

Il relatore Spinelli, che dichiara di confermare il parere già espresso in sede di Comitato pareri, ricorda che di fronte a richieste specifiche di revisione delle aliquote IVA il Ministro delle finanze ha dichiarato essere in fase di ultimazione lo studio per la revisione dell'IVA e al contesto generale ha rinviato ogni revisione di aliquote su merci particolari. La Commissione ha convenuto con il Ministro e non ha insistito

per richieste settoriali anche di settori particolarmente in crisi, quali i tessili, gravati da due aliquote diverse. Per la nautica da diporto l'incidenza dell'IVA non può avere influito sulle piccole imbarcazioni che scontano l'aliquota del 12 per cento. La politica governativa tenta di indirizzare investimenti e consumi (ed è recente la polemica sulla introduzione della televisione a colori). Propone quindi che la Commissione confermi il parere precedentemente espresso.

Il ministro Gioia ricorda che gli acquirenti delle imbarcazioni medie, disincentivati dall'IVA, non investono secondo gli intenti del Governo, ma consumano diversamente o esportano capitali all'estero.

Il deputato Santagati ritiene opportuno si riveda il parere precedentemente espresso onde incentivare fiscalmente un settore in crisi.

Il deputato Castellucci si dichiara favorevole all'alleggerimento fiscale sulla nautica da diporto ricordando la situazione di crisi della cantieristica.

Il deputato Vespignani dichiara che occorre che la Commissione rifletta molto seriamente prima di affrontare in modo settoriale la revisione in basso delle aliquote IVA.

Per le aliquote sui generi di prima necessità il Parlamento ha condotto grosse battaglie. Si vuole ridurre l'IVA sulle imbarcazioni di un certo tonnellaggio alla stessa aliquota del 18 per cento pagata dalle carni bovine: un consumo questo che interessa tutta la popolazione e non piccole fasce di consumatori. Se la nautica ha ridotto del 19 per cento la produzione, aumentando del 16 per cento il fatturato, la contrazione nei consumi di carne è del 30 per cento. È facilmente immaginabile che l'agitazione dei macellai crescerà di fronte al precedente che si verrà a creare. Fra i settori che producono, poi, beni di lusso, è in grave crisi la cosmetica. È in crisi anche il settore dell'automobile che sconta il 12 per cento dell'aliquota IVA, la stessa percentuale scontata dalle piccole imbarcazioni da diporto: attualmente c'è equilibrio fra i due settori (valori medi — massimi 4 milioni). Applicare invece una aliquota del 18 per cento — su imbarcazioni medie fino a 25 tonnellate e del valore fra gli 80 e i 100 milioni — rappresenterebbe una sperequazione nel trattamento fiscale dei settori della motorizzazione.

La sua parte non è contraria a che si individui una fascia di tonnellaggio per le im-

barcazioni su cui applicare l'aliquota intermedia del 18 per cento: ma non certamente per le imbarcazioni di 25 tonnellate e comunque in un contesto generale di revisione di tutta la tariffa dell'IVA.

L'articolo 6 del provvedimento (cui la sua parte non si oppone) portando da 5 a 6 metri la lunghezza delle « barche » che potranno fare a meno delle iscrizioni nel registro (ed è questa la parte veramente attesa dai produttori) ha anche un effetto di alleggerimento fiscale, ch  anche tali imbarcazioni sconteranno l'aliquota del 12 per cento.

Non nega l'esistenza del problema ma occorre un contesto diverso. La via di decisioni settoriali   difficile e pericolosa.

Il ministro Gioia ribadisce che   pronto a rivedere il limite di tonnellaggio, ma che   necessario provvedere per il settore in termini fiscali ch  altre strade sono precluse. Agendo diversamente non si punirebbe il consumo ma la produzione, e si rischierebbe il licenziamento di tecnici qualificati. Non ritiene che un provvedimento generale sulle aliquote IVA possa essere imminente: ha fatto per tre anni l'esperienza di Sottosegretario alle finanze e sa che provvedimenti generali sono necessariamente di lentissima elaborazione e soggetti a spinte e contropinte. Senza l'articolo 11 il provvedimento n. 3984 sarebbe vanificato. Se la Commissione vuole attendere il provvedimento generale   certo nel suo pieno diritto, ma in qualit  di Ministro della marina mercantile   suo dovere far presente la situazione del settore.

Il relatore Spinelli chiede con quanti governi la Commissione si trovi a dialogare. Se il Ministro delle finanze assicura che un provvedimento generale sta ultimando la sua confezione, il relatore   tenuto a credergli. Il Ministro della marina mercantile non crede invece a tale ipotesi. Il parere espresso il 15 ottobre tiene conto degli impegni del responsabile del dicastero delle finanze. In diversa ipotesi la sua parte insisterebbe subito per la riduzione della aliquota sulle carni, e per la unificazione dell'aliquota sui tessuti, creando, teme, reazioni settoriali a catena specie per i settori dove il consumatore non compra per libera scelta ma perch    costretto a comprare. L'attesa del provvedimento n. 3984 non   solo per l'articolo 11, ma per numerosi punti del progetto.

Il Ministro Gioia, precisa di aver fatto le dichiarazioni prima rese non essendo al corrente degli impegni governativi citati dal

relatore ed esclusivamente sulla base della esperienza fatta al dicastero delle finanze in qualit  di Sottosegretario. Segnala che si rischia che la produzione si divarichi fra quella delle piccolissime e quella delle grandissime imbarcazioni.

Il deputato Merli conviene con il relatore che il provvedimento non   atteso solo per la parte fiscale, questa tuttavia   molto importante: occorre stabilire una aliquota intermedia per le imbarcazioni di medie dimensioni.

Il relatore Spinelli propone alla Commissione di confermare il precedente parere espresso il 15 ottobre, e di rinunciare ad azionare le procedure previste dall'articolo 93 del regolamento cos  che la Commissione di merito si assuma ogni responsabilit  di decisione in ordine all'articolo 11 alla luce della situazione produttiva del settore considerato.

Il parere adottato, su proposta del relatore, risulta del seguente tenore:

« La Commissione conferma il parere espresso in data 15 ottobre 1975.

In considerazione della situazione di crisi attraversata dal settore produttivo della nautica da diporto, la cui specifica valutazione   da imputarsi alla responsabilit  della Commissione di merito, la VI Commissione dichiara che non si avvarr  della facolt  di azionare le procedure contemplate dall'articolo 93, terzo comma, del regolamento ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDI 30 OTTOBRE 1975, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente* LA LOGGIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

Disegno di legge:

Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Parere della I e della V Commissione) (3997).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Spinelli, consentente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli, la Commissione delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente si riserva di acquisire il consenso dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Smurra, rispondendo alla interrogazione n. 5-01116 dei deputati Raicich e Caruso, ribadita la necessità di utilizzare gli idonei ai concorsi per il completamento dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione che altrimenti non riuscirebbe a svolgere tutti i numerosi compiti che su di esso gravano, dichiara che il Governo auspica una sollecita prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 3406. L'urgenza della situazione non ha peraltro consentito di attendere la conclusione di un *iter* che si è rivelato notevolmente complesso e per tale motivo il Governo è ricorso ad una interpretazione estensiva della legge n. 625, almeno come soluzione immediata e parziale. Il deputato Raicich si dichiara insoddisfatto poiché la risposta conferma la violazione di legge da parte del Governo, la profonda scorrettezza nei confronti del Parlamento e la debolezza nei confronti di un sindacato autonomo della scuola.

Il Sottosegretario Smurra, rispondendo alla interrogazione n. 5-01118 dei deputati Raicich ed altri, ricorda che alla stregua della vigente legislazione i regolamenti interni universitari trovano il proprio limite nella legge e negli statuti delle università. Tali limiti sono stati superati dalla università di Firenze e perciò l'intervento del Ministro si è reso necessario in adempimento di un dovere stabilito dalla legge. Il deputato Raicich si dichiara insoddisfatto denunciando tra l'altro l'insensibilità politica di voler applicare rigidamente una legislazione che risale al periodo fascista.

Il Sottosegretario Smurra, rispondendo alla interrogazione n. 5-01123 dei deputati Tessari ed altri, ricorda che la procura di

Milano ha iniziato un procedimento penale nei confronti del dottor Luca Cafiero; a seguito della particolare gravità dei reati addebitati la sospensione del dottor Cafiero si è resa necessaria. Il deputato Tessari si dichiara insoddisfatto perché la risposta conferma il permanere di una deleteria politica di autoritarismo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro per la ricerca scientifica, Pedini ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del Ministero della ricerca (*Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della XII Commissione*) (3983);

Biasini ed altri: Coordinamento della ricerca scientifica ed istituzione del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della II, della III, della V e della XII Commissione*) (3915);

Bianco ed altri: Organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica applicata ai problemi dello sviluppo (*Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione*) (3215);

Berlinguer Giovanni ed altri: Coordinamento e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della V, della VI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*) (2885);

Pisicchio ed altri: Norme per la ricerca scientifica nelle università (2832);

Badini Confalonieri ed altri: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della III, della V e della XII Commissione*) (2906);

Mariotti ed altri: Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del Consiglio nazionale universitario (*Parere della I, della III, della V e della XII Commissione*) (3664).

(*Seguito dell'esame e rinvio al Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno. Il deputato Castiglione afferma che il disegno di legge del Governo appare sordinato rispetto al dibattito fin qui svoltosi e comunque insufficiente a risolvere i problemi della ricerca scientifica. Il testo unificato, per altro verso, rappresenta un *collage* di

parti della proposta di legge democristiana e della proposta di legge comunista; la proposta di legge socialista non è stata recepita e su di essa il relatore si è espresso negativamente. Contestando tale giudizio ribadisce la validità della proposta di legge soprattutto per quanto attiene alla riorganizzazione delle strutture di ricerca (aggregazione per settori dei laboratori); alla distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione; alla costituzione del consiglio nazionale universitario come momento di finanziamento e di programmazione della ricerca universitaria. Conclude ritenendo comunque preferibile adottare come testo base per l'esame degli articoli il testo del comitato ristretto piuttosto che il disegno di legge.

Il deputato Bianco afferma che la riforma della ricerca scientifica deve evitare frammentazioni e dispersioni, garantendo una necessaria area di libertà nell'ambito di strutture di coordinamento e di programmazione: non si devono cioè creare raccordi troppo stretti che rischierebbero di diventare delle gabbie. Auspicando la creazione di un Ministero elastico e non irrigidito in strutture burocratiche, si dichiara favorevole ad un maggiore collegamento tra la ricerca scientifica e la società; alla istituzione del Consiglio nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica; al mantenimento del CNR ristrutturato per adeguarlo alle nuove esigenze; alla necessità di assicurare al ricercatore uno *status* giuridico. Concludendo, ritiene che bisogna salvaguardare le soluzioni unitarie raggiunte nel comitato ristretto, integrandole con le proposte contenute nel disegno di legge del Governo.

Il deputato Romita afferma che il nuovo Ministero dovrà avere una funzione di coordinamento e di controllo più che di gestione di fondi, pur nella pienezza dei poteri atti ad assicurare il reale svolgimento di tali funzioni. Si dichiara favorevole ad un organo consultivo che indichi periodicamente gli indirizzi e le spese per la ricerca scientifica: sotto questo aspetto la soluzione governativa è preferibile a quella ipotizzata nel testo del comitato ristretto anche se la composizione di tale organismo andrà modificata aumentando la presenza dei privati e del CNR. Per quest'ultimo ritiene che il suo ruolo dovrà essere quello di esecutore di una parte della politica della ricerca scientifica; la ristrutturazione del CNR può essere rinviata ad un momento

successivo. Sostiene quindi la necessità di consentire effettivi interventi del Ministro della ricerca nella formulazione dei bilanci dei diversi Ministeri in ordine agli stanziamenti connessi alla ricerca scientifica. Dopo avere accennato alla opportunità di un rapporto tra il nuovo Ministero ed il Ministero degli affari esteri, ritiene necessario che vi sia anche un impegno di ricerca per la tutela ambientale in collegamento con il Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Il deputato Berlinguer Giovanni, intervenendo per una precisazione, chiarisce che nel suo intervento effettuato nella seduta del 22 ottobre 1975 si era riferito a compiti di impulso e di coordinamento del Ministro per la ricerca scientifica e non invece del Ministero, come erroneamente appare dal verbale.

Il relatore Giordano replicando brevemente agli intervenuti, afferma che il testo unificato tiene conto nella sostanza di tutte le proposte di legge presentate; non esclude comunque che esso possa essere nuovamente rielaborato e migliorato sulla base di quanto emerso dal dibattito e nell'ambito di una costruttiva dialettica con il disegno di legge presentato dal Governo.

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, Pedini, dopo avere ringraziato la Commissione per la speditezza e la costruttività del dibattito, ribadisce che il disegno di legge presentato dal Governo vuole porsi come un doveroso e responsabile contributo, sulla base delle esperienze già effettuate, alla definizione della riforma. La incompletezza di alcuni articoli da alcuni colleghi rilevata, così come la mancanza di accenni a determinati problemi (riforma del CNR - statuto dei ricercatori), sono il frutto di una scelta consapevole tendente a favorire in sede parlamentare la possibilità di raggiungere soluzioni quanto più possibile concordate.

Premesso che l'istituzione di un nuovo Ministero dipende dalla obiettiva constatazione di un « vuoto di governo » in un determinato settore quello della ricerca finalizzata allo sviluppo del paese in armonico piano, ritiene che occorra creare un organismo agile e con compiti di coordinamento, dotato pure di tutte le strutture indispensabili per realizzare in concreta azione di Governo tali compiti. Il nuovo Ministero dovrà avere poteri elastici ma efficaci di controllo sui fondi per la ricerca, anche se tale controllo potrebbe comportare necessariamente l'amministrazione degli

stanziamenti in azione congiunta col tesoro. Auspicando che il rapporto con il Ministero della pubblica istruzione sia fissato secondo le linee indicate nel disegno di legge, si dichiara disponibile ad un eventuale allargamento del comitato previsto dall'articolo 13; ad un raccordo tra il nuovo Ministero e il Ministero degli affari esteri; ad una migliore finalizzazione del fondo IMI; a maggiori interventi delle Regioni nell'ambito delle loro competenze.

Dopo avere affermato l'esigenza di definire meglio il CNR in organo esecutivo del Ministero, mantenendone l'unità nel quadro di una ristrutturazione la cui disciplina potrebbe essere delegata al Governo, conclude ribadendo che il Governo, pur considerando essenziali talune parti del disegno di legge, è disponibile ad un aperto e costruttivo confronto in seno al Comitato ristretto, raccomandando tuttavia che anche là dove si è proposto, in sede parlamentare, un vero e proprio consiglio superiore della ricerca, si adeguino le pur valide ipotesi ad una esigenza fondamentale, la efficacia della azione del Ministero. Quanto alla parte « ricercatore » ritiene il testo unificato una buona linea di lavoro.

La Commissione delibera di rimettere al Comitato ristretto, già istituito, l'esame degli articoli dei provvedimenti all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente GIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*) (3952);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole dan-

neggiate dal terremoto di Toscana (*Parere della V e della XI Commissione*) (442);

Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*) (1878);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (*Parere della IV e della V Commissione*) (1945);

La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XIII Commissione*) (1946);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*) (1994);

Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*) (2738);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*) (3071);

Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*) (3344);

de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-

legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*) (3478);

Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (*Parere della V Commissione*) (3657);

Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*) (3831);

(*Seguito dell'esame e rinvio con stralcio degli articoli 9 e 10 del disegno di legge*).

Il relatore Botta riferisce sui lavori del Comitato ristretto e pone in rilievo che un disegno di legge all'esame del Senato prevede interventi per le calamità verificatesi in Valnerina, mentre nessun provvedimento è all'esame del Parlamento per interventi conseguenti alla frana del Monte San Martino; da ciò la necessità di una attenta considerazione della questione ai fini di una adeguata soluzione. Conclude rilevando l'opportunità di una analitica considerazione delle varie parti del disegno di legge, relative a calamità naturali verificatesi in zone diverse del territorio nazionale e proponendo di procedere ad uno stralcio degli articoli 9 e 10 del disegno di legge, concernenti interventi per la provincia di Viterbo, trasmettendo nel contempo alla V Commissione, per il necessario parere, gli emendamenti a tali articoli predisposti dal Comitato ristretto.

Intervengono il deputato La Bella, che propone un emendamento diretto a riaprire il termine per la presentazione delle domande per la ricostruzione, ed il relatore Botta, che propone un emendamento per la riapertura dei termini per fruire del credito agevolato per attività industriali e commerciali nel centro storico.

La Commissione delibera quindi di stralciare gli articoli 9 e 10 del disegno di legge e di trasmettere alla V Commissione gli emendamenti a tali articoli predisposti dal Comitato ristretto, integrati con quelli presentati dal deputato La Bella e dal relatore.

Il deputato Calvetti sottolinea l'esigenza di affrontare e risolvere il problema degli interventi conseguenti alla frana del Monte San Martino.

Il Presidente assicura il deputato Calvetti che la Commissione terrà nella dovuta considerazione la questione da lui sollevata e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della parte non stralciata del disegno di legge oltre che delle proposte di legge abbinate.

Proposte di legge:

Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 2 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587).

(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione*).

(*Rinvio del seguito della discussione*).

Su richiesta del relatore, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 9,50. — *Presidenza del Vice Presidente CERAVOLO*. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti, Degan e per la marina mercantile, Lucchesi.

Disegno e proposta di legge:

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3977);

Sinesio ed altri: Modifiche alla legge 16 ottobre 1973, n. 676, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (2691).

(*Parere della V e della XIII Commissione*).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il deputato Ballarin fa presente che il gruppo comunista è, allo stato, contrario ad una eventuale richiesta di trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in esame, che non sono stati ancora sufficientemente approfonditi in tutti i loro aspetti dal Comitato ristretto appositamente nominato. Una precisa

posizione del suo gruppo in ordine alla suddetta questione potrà pertanto essere assunta solo a seguito di ulteriori riunioni del Comitato stesso.

Dopo interventi dei deputati Baghino e Merli e del sottosegretario Lucchesi, che concordano su quest'ultima esigenza, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V e della VI Commissione*) (3978).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Dopo un breve intervento del deputato Ballarin, che prospetta anche per questo provvedimento le esigenze già manifestate a nome del gruppo comunista in occasione dell'esame dei precedenti progetti di legge nn. 3977 e 2691, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Merli ed altri: Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali (*Parere della V e della VI Commissione*) (3898).

(*Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Merli propone che la Commissione richieda alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

I deputati Ballarin e Baghino, a nome dei rispettivi gruppi, aderiscono a tale proposta.

La Commissione delibera, infine, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge.

Il Presidente Ceravolo avverte che inoltre la richiesta non appena gli sarà pervenuto l'assenso dei rappresentanti dei gruppi non presenti al momento della deliberazione.

Disegno e proposte di legge:

Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli (*Approvato dal Senato*) (*Parere della III, della IV, della VII e della XIV Commissione*) (3893);

Lucchesi: Adozione di una fascia paraurti elastica posteriore sui camion, autotreni, rimorchi (*Parere della IV Commissione*) (1817);

Alfano ed altri: Modifica dell'articolo 45 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (1874);

Marzotto Caotorta ed altri: Obbligatorietà del serbatoio di sicurezza antincendio per autoveicoli e motoscafi (*Parere alla XII Commissione*) (2373).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

Il sottosegretario Degan ribadisce l'esigenza di una sollecita approvazione, sia pure in sede referente, del provvedimento trasmesso dal Senato.

Il deputato Marzotto Caotorta, a nome del gruppo democristiano, si associa a tale richiesta.

Il deputato Ciacci, ribadita l'opposizione del gruppo comunista al disegno di legge governativo nel suo complesso — preannunciando fin da ora la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti — afferma per altro che tale contrarietà non pone in discussione l'esigenza di misure volte a garantire una maggiore sicurezza dei veicoli e della loro circolazione: provvedimenti di legge in tal senso appaiono infatti senz'altro opportuni. Ciò che il suo gruppo contesta è invece il metodo di procedere per « leggine » e in modo disorganico, di cui il disegno di legge governativo rappresenta l'ennesima riprova, privo com'è di prescrizioni che non siano meramente orientative e del tutto slegato dalle previsioni — per altro ancora sconosciute — del nuovo codice della strada, la cui emanazione è continuamente rinviata alle calende greche ma nel cui contesto questo così come tutta una miriade di altri provvedimenti settoriali troverebbero più degna collocazione, secondo quella esigenza di legislazione organica recentissimamente sottolineata dal Presidente del Consiglio in una sua lettera ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il deputato Baghino, nel preannunciare l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale anche a motivo del fatto che la ristrettezza dei tempi di esame ha praticamente impedito la presentazione di adeguati emendamenti, lamenta che il disegno di legge governativo non tenga alcun conto del nuovo codice della strada ancora in

gestazione, rappresentandone una tanto assurda quanto parziale e provvisoria anticipazione. Averlo voluto assumere quale testo base dell'esame, ha altresì impedito di tener conto del contenuto delle concorrenti proposte di legge: a ciò dovrà pertanto avviarsi con opportuni emendamenti in Assemblea, anche al fine di correggere talune palesi assurdità, quale la mancanza di un termine per l'emanazione del regolamento di esecuzione, che fa seriamente dubitare della effettiva volontà di applicare il provvedimento.

Il deputato Piccinelli, pur riconoscendo che in passato, ma non solo per colpa della maggioranza, si è forse ecceduto in un certo modo di legiferare per «leggine», nega però che nel caso di specie si possa avanzare una critica siffatta. Essa sarebbe certo fondata se l'emanazione del nuovo codice della strada fosse ormai alle porte: ma poiché esso è ancora in fase di studio né possono prevedersi i tempi tecnici per il suo varo definitivo, in presenza di situazioni particolari come quelle che il disegno di legge in esame intende regolare, il Governo non poteva comportarsi diversamente da come ha fatto. Unica alternativa al provvedimento in esame era infatti rinviare per anni la regolamentazione di caratteristiche tecniche di sicurezza oltretutto ormai adottate dagli altri paesi della CEE, assumendo però nel contempo pesanti responsabilità per il sacrificio di tante vite umane che potrebbero invece essere salvate con adeguati accorgimenti.

Il relatore Dal Maso, replicando agli intervenuti, nega che il provvedimento governativo abbia carattere frammentario e disorganico, limitato com'è ad adeguare puramente e semplicemente le caratteristiche di certi veicoli alle prescrizioni di sicurezza dettate dalla tecnica moderna e ormai in vigore presso gli altri paesi della CEE. Per questi motivi ne raccomanda l'approvazione senza emendamenti.

Il sottosegretario Degan dichiara di condividere le argomentazioni del relatore, sottolineando che il disegno di legge, in quanto regolante il fatto obiettivo delle caratteristiche di sicurezza dei veicoli e non quello soggettivo del comportamento degli utenti della strada, ha una sua intrinseca organicità che impedisce di considerarlo alla stregua di una semplice anticipazione parziale del nuovo codice della strada. Quanto alla redazione di quest'ultimo, assicura che si è provveduto a sollecitare i lavori dell'apposita commissione mi-

nisteriale mentre, per ciò che riguarda i riflessi economici del provvedimento in esame sulle case costruttrici, ritiene che i tempi tecnici previsti siano sufficienti a consentire una diluizione dei costi, la cui incidenza sarà del resto meno rilevante di quanto possa apparire a prima vista. Si tratta, d'altra parte, di adempimenti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia, che consentiranno un adeguamento delle catene di montaggio delle case costruttrici nazionali agli *standards* europei.

La Commissione, infine, a maggioranza dà mandato al relatore di stendere relazione favorevole al disegno di legge per l'Assemblea.

Il Presidente Ceravolo si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 10,20. —
Presidenza del Presidente MAMMÌ.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROGRAMMI DELL'ENEL RELATIVI ALLA PRODUZIONE NUCLEARE DI ENERGIA ELETTRICA.

Audizione dei rappresentanti della Federazione CGIL-CISL-UIL.

Dopo che il signor Leandro Tacconi, segretario nazionale della CISL, ha svolto una breve relazione introduttiva, il dottor Fausto Sabatucci dell'Ufficio studi economici della CGIL, illustra dettagliatamente il documento della Federazione CGIL-CISL-UIL sul programma energetico nazionale.

Intervengono nella discussione i deputati Aliverti, D'Angelo, Milani, Tocco, Barboni e Maschiella, cui rispondono, fornendo ulteriori dati e delucidazioni i signori Sergio Garavini, Segretario nazionale della CISL, Mario Piazza, Segretario generale della CISL-FLAEI, Levio Bottazzi, segretario della FIDAE-CGIL, Borghesio, segretario nazionale elettrici dell'UIL, Giuseppe Fiammella, segretario della Federenergia CISL e la signora Maria Chiara Bisogni, dell'ufficio studi della FLM.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Seduta antimeridiana.

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 10,25. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

La Commissione inizia la discussione sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni e per eliminare le cause del fenomeno mafioso.

Il deputato La Torre svolge un ampio intervento, illustrando talune proposte, da lui formulate insieme al senatore Agrimi, concernenti l'effettuazione di interventi suscettibili di incidere radicalmente nelle strutture socio-economiche siciliane.

Intervengono, successivamente, i senatori Follieri, Bertola, Adamoli ed Agrimi, ed i deputati Nicosia e Giuseppe Niccolai.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

Seduta pomeridiana.

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975, ORE 17,30. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

La Commissione prosegue nella discussione sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni e per eliminare le cause del fenomeno mafioso.

Svolge un ampio intervento il deputato Terranova, il quale illustra talune sue proposte per una riforma del sistema attuale delle misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose.

Il Presidente Carraro rinvia, quindi, il seguito della discussione alla prossima seduta.

Successivamente, il Presidente Carraro riferisce sulla sentenza con cui la Corte costituzionale ha deciso i noti ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dai Tribunali di Milano e di Torino nei confronti della Commissione, esprimendo, fra l'altro, la sua piena soddisfazione per le motivazioni con le quali la Corte — facendo giustizia di tante accuse ingenerosamente ed anche incautamente mosse nei confronti della Commissione medesima — ha affermato che questa, in funzione delle sue finalità istituzionali disponeva e dispone del regime di pubblicità o di segretezza degli atti o documenti da essa direttamente formati o disposti secondo i propri metodi di lavoro.

Dopo brevi interventi del senatore Agrimi e dei deputati Giuseppe Niccolai, Terranova e Vineis, la Commissione definisce quindi talune questioni procedurali inerenti all'esecuzione della suddetta sentenza della Corte costituzionale.

Il Presidente Carraro loggia, poi, la seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 13 novembre 1975 alle ore 10 e alle ore 17 e venerdì 14 novembre 1975 alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 6 novembre, ore 9,30 e 16,30.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 6 novembre, ore 10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

Giovedì 6 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri (4036) — Relatore: La Loggia — (*Parere della IV Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

Giovedì 6 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari del-

l'esercito (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (4043) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Bologna.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Attribuzione al Ministero della difesa della competenza in materia di costruzioni di opere militari e di edifici interessanti l'amministrazione militare (2648) — Relatore: Vaghi — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 6 novembre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge (Esame ex articolo 120, terzo comma del Regolamento):

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. (*Tabella n. 10*). — Relatore: Petrucci.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (*Tabella n. 11*). — Relatore: Pezzati.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. (*Tabella n. 17*). — Relatore: Becciu.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974. — Relatori: Petrucci, Pezzati e Becciu.

— (*Parere alla V Commissione*).

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Conclusione dell'indagine.

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Venerdì 7 novembre, ore 9,30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Affari interni)

Martedì 11 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

SIGNORILE e MAGNANI NOYA MARIA: Riforma dell'assistenza pubblica e organizzazione dei servizi sociali (142) — (*Parere della IV, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*);

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (426) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

FOSCHI ed altri: Legge quadro di riforma dell'assistenza (1609) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

ARTALI: Legge quadro sui servizi sociali e sulla riforma della pubblica assistenza (1674) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

ALESSANDRINI ed altri: Abolizione delle tessere di povertà ed istituzione dell'Ente regionale per l'assistenza sociale (2901) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

— Relatori: per la I Commissione: Magnani Noya Maria; per la II Commissione: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere sulle domande:

contro il deputato Saccucci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, 635 del codice penale (danneggiamento aggravato) e 112, nn. 1 e 2, 612, ultima parte, 339 del codice penale (minaccia aggravata) (Doc. IV, n. 230) — Relatore: Felisetti;

contro il deputato Saccucci, per i reati di cui all'articolo 635, capoverso, n. 3, del codice penale (danneggiamento); agli articoli 81, capoverso, e 337 del codice penale (resistenza continuata a pubblici ufficiali); agli articoli 61, n. 2 e n. 10, 582 e 585 del codice penale (lesioni personali aggravate); all'articolo 341, ultima parte, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti delle autorità) (Doc. IV, n. 231) — Relatore: Felisetti;

contro il deputato Salvatore, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo capoverso, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 234) — Relatore: Manco;

contro il deputato Frau, per i reati di cui agli articoli 594 del codice penale (ingiuria) e 582 del codice penale (lesione personale) (Doc. IV, n. 240) — Relatore: Stefanelli;

contro il deputato Dal Sasso, per il reato di cui agli articoli 31, 32, secondo comma, 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'articolo 13, lettera b), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (costruzione senza licenza) (Doc. IV, n. 252) — Relatore: Felisetti.

VI Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (*Approvato dal Senato*) (4038);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie, in materia di deter-

minazione della detrazione d'imposta per le pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (2453);

BIANCHI FORTUNATO: Trattamento tributario dei minori redditi pensionistici e di lavoro (2501);

PELLICANI GIOVANNI ed altri: Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Esclusione dalla determinazione del reddito imponibile degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia (2688);

TASSI: Nuovo regime fiscale per la famiglia (2711);

VESPIGNANI ed altri: Modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dall'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo e da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese (2730);

ROBERTI ed altri: Esenzioni tributarie in favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi (2755);

VISENTINI: Adeguamento delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle aliquote della tabella allegata al medesimo decreto, delle aliquote della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili e delle imposte fisse di bollo, ipotecarie, catastali, sulle concessioni governative e di registro (2898);

MICHELI PIETRO ed altri: Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti con redditi altrui (3342);

RENDE e SANZA: Aumento del limite stabilito per il cumulo dei redditi di lavoro dipendente applicabili a marito e moglie ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (3384);

RICCIO PIETRO e COCCO MARIA: Modifiche agli articoli 53, 62 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2931);

BARCA ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale (3459);

MASSARI ed altri: Istituzione di una deduzione fissa dai redditi tassabili dei soggetti cui è stato fatto obbligo di cumulare ai redditi propri quelli della moglie (3460);

SERRENTINO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardanti l'abolizione del cumulo dei redditi tra coniugi, l'esenzione da imposta degli assegni familiari e dell'indennità di disoccupazione nonché l'adeguamento delle detrazioni e delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernenti l'esenzione da imposta di immobili ad uso di abitazione unifamiliare, l'abolizione dell'imposta sull'asse globale e l'adeguamento delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (3468);

SPINELLI ed altri: Modifiche dell'imposta sul reddito delle persone fisiche costituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda il cumulo, le aliquote e le detrazioni soggettive (3473);

SERRENTINO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardante la determinazione del reddito per le imprese minori (*Urgenza*) (3486);

COSTAMAGNA: Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale di redditi da lavoro dipendente (3492);

IANNIELLO: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (3585);

CIAMPAGLIA ed altri: Variazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3608);

CIAMPAGLIA ed altri: Modificazione al regime del cumulo dei redditi del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3609);

SERRENTINO ed altri: Riconoscimento di un aggio percentuale ai soggetti obbligati ad operare e ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (*Urgenza*) (3627);

ROBERTI ed altri: Abolizione del cumulo fiscale dei redditi da lavoro dipendente (3685);

DE VIDOVICH ed altri: Indicizzazione e non tassabilità degli assegni familiari (3794);
— Relatori: Azzaro e Macchiavelli.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.